

STATUTO

**C.V.M COOPERATIVA VERDE
MUSEI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUSEI CA VIA XXV APRILE 2

Numero REA: CA - 217662

Codice fiscale: 02697920920

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2010 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Articolo 1

La società è denominata: "C.V.M. COOPERATIVA VERDE MUSEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 2

La società ha sede nel comune di Musei all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso comune è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 3

La Cooperativa non ha finalità di lucro, ma si propone di far partecipare i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione offrendo loro una idonea struttura organizzativa.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con soggetti che non rivestono la qualità di soci, fatta salva in ogni caso la prevalenza dell'attività lavorativa prestata dai soci.

Essa ha per oggetto la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi ed attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art.4 L.381/91.

In relazione a ciò la cooperativa, in particolare, può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- organizzazione ed esecuzione di servizi di pulizia, di fac-

	chinaggio e traslochi;	
	- manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche e private;	
	- gestione, in conto proprio o per conto terzi di aziende	
	agricole;	
	- attività di trasformazione e conservazione di prodotti agri-	
	coli propri o acquistati da terzi;	
	- attività di falegnameria;	
	- manutenzioni edili, verniciature e pitturazioni;	
	- manutenzione in genere;	
	- produzione, confezionamento e vendita di mattoni crudi;	
	- servizi di vigilanza e custodia.	
	La cooperativa intende inoltre:	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integra-	
	tive;	
	- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che	
	servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali	
	attraverso la costruzione, l'acquisto, l'affitto di immobili	
	ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi so-	
	ciali;	
	- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle ini-	
	ziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle	

risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

La società può compiere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare ed immobiliare, può rilasciare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, purchè tutte le predette attività siano finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società può ricevere finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta.

Articolo 5

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano i requisiti per poter partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività sociale; l'ammissione deve essere coerente con le capacità economiche della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprendito-

riali di medio e lungo termine. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Articolo 6

Chiunque voglia diventare Socio della cooperativa deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) - il cognome ed il nome il luogo e la data di nascita o il domicilio, la cittadinanza;
- b) - l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) - la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od in contrasto con quella della cooperativa;
- d) - quant'altro il consiglio di amministrazione riterrà opportuno conoscere ai fini dell'iscrizione.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati

nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonchè l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, decide sull'accoglimento della stessa ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

Articolo 7

Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una quota di ammissione che viene determinata dal consiglio di amministrazione, all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo Bilancio approvato. Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della Società aumentino le rispettive quote sociali.

Articolo 8

Il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:

- a) quando il recesso è ammesso dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;

c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimo il recesso, ed a provvedere ai sensi dell'articolo 2532 del Codice Civile.

Articolo 9

Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- a) quando l'esclusione è prevista dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola materialmente o moralmente oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

Spetta al consiglio di amministrazione deliberare l'esclusione del socio, ai sensi dell'articolo 2533 del Codice Civile.

Articolo 10

In caso di morte del socio il rapporto societario continuerà con il suo erede o legatario, semprechè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta dal consiglio di amministrazione.

Se al socio succedono una pluralità di eredi, questi entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro

che assumerà la qualità di Socio o li rappresenterà di fronte alla Società, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Articolo 11

Il Socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del Socio deceduto, se non ricorrono le circostanze previste nell'articolo precedente, hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'articolo 2535 del Codice Civile.

Articolo 12

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2530 del Codice Civile.

Articolo 13

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare il lavoro prestato dai soci e l'apporto fornito dai medesimi all'organizzazione e funzionamento della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-

scun socio:

- in forma liquida;

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 13 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

	La società osserverà le prescrizioni dell'art.2514 c.c.	
	Articolo 15	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunan-	

za, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 16

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Articolo 17

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 18

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non

siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 20

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-

gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice Civile.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente, ai consiglieri delegati, se nominati ed ai procuratori.

Articolo 21

Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data del-

l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Articolo 22

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed assegnazione dei dividendi eventualmente maturati;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59.

Articolo 23

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 24

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 25

Il Collegio Sindacale, nominato quando si verificano i pre-

16 di 16